



autostrada del Brennero

**FORNITURA DI N. 8 AUTOVETTURE NUOVE ALLESTITE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA
STRADALE IN AUTOSTRADA**

1

**RELAZIONE TECNICA
ILLUSTRATIVA**

DATA PROGETTO:
MARZO 2021



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. Peter Frick)

1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1.1 Premessa

In relazione alle necessità tecnico-operative della Polizia Stradale ed a seguito del chilometraggio giornaliero nel corso dei turni di lavoro compiuti dalle autovetture per lo svolgimento del servizio di Polizia Stradale nell'ambito dell'A22, n. 8 autovetture dovranno essere dismesse entro la fine del mese di agosto 2021.

1.2 Descrizione della fornitura

Complessivamente sono da acquistare n. 8 autovetture *station wagon* allestite in conformità alle prescrizioni ministeriali per il servizio di Polizia Stradale in autostrada.

Le autovetture dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

Caratteristiche autovettura

- cilindrata pari o superiore a 1.950 cm³;
- potenza massima pari o superiore 140 kW;
- lunghezza non inferiore a 4.620 mm e non superiore a 5.050 mm;
- autoveicolo privo di mancorrenti o "rail" la barra lampeggiante dovrà essere fissata al tetto del veicolo con staffe aggiuntive interne;
- dispositivo di "Segnalazione Angolo Morto" (SAM) a disposizione del conducente;
- fari fendinebbia o dispositivi equivalenti;
- cerchi ruote di diametro non inferiore a 17", catenabili. Non fosse possibile offrire disco catenabile l'offerente può integrare la fornitura con n. 4 dischi ruota aggiuntivi omologati con idonei pneumatici invernali catenabili;
- pneumatici di tipo "run flat", cioè tali da potere percorrere, se completamente sgonfi, una distanza non inferiore agli 80 km ad una velocità massima di 80 km/h.

Allestimento

- due mobili contenitori, uno all'interno dell'abitacolo ed uno nel bagagliaio, destinati rispettivamente per l'arma lunga e l'asta Top Crash PS;
- a seguito dell'allestimento i posti disponibili dovranno essere ridotti a quattro di cui n. 2 anteriori e n. 2 posteriori;
- alloggiamento etilometro (ricavato dal mobile contenitore nel bagagliaio) idoneo a contenere sia il modello Dräger alcoltest 7710 sia il modello Dräger Alcoltest 9510 IT;
- grafiche, realizzate con pellicola rifrangenti autoadesive ad alta efficienza, conformabile e tale da rispettare i requisiti previsti dal D.M. n. 1584 del 31 marzo 1995 per la classe 2, come di seguito descritte:
- quadrettatura di colore giallo e blu, con elementi di circa 5 cm di lato, applicata sui paraurti anteriore e posteriore e sull'area delimitata dai passaruota e dal bordo inferiore delle portiere laterali;
- strisce inclinate bianche e rosse di circa 5 cm di altezza, installate sulla superficie dell'interno porta per aumentare la visibilità di ciascuna delle portiere quando queste ultime sono aperte; (già richiesto con la precedente fornitura);
- sistema di accensione automatico delle luci blu di crociera all'attivazione del quadro strumenti;

- n. 50 torce a vento, a sezione quadra, ad accensione rapida, di durata non inferiore a 3 ore e di lunghezza non inferiore a 800 mm , alloggiante in un idoneo contenitore facilmente lavabile e rimovibile;
- n. 1 contenitore, di caratteristiche analoghe a quello di cui al punto precedente, da utilizzare per stivare circa n. 20 torce a vento recuperate a seguito di parziale utilizzo;
- pannello luminoso, del tipo abbattibile, con caratteri di altezza non inferiore a 100 mm;
- n. 1 estintore del tipo a polvere da 4 kg;
- cartelli stradali rappresentati da due esemplari di “direzione obbligatoria” e da un esemplare di “altri pericoli”;
- carenatura (spoiler) per la riduzione delle turbolenze ed abbattimento del rumore aereodinamico generate dalla barra lampeggiante;
- tappetino fonoassorbente o materiale simile (dove non già previsto di serie nel veicolo base), da inserire nello spazio tra il “cielo” e “l'imperiale” dell'autoveicolo, per contenere il fruscio indotto dalla barra lampeggiante e dall'antenna;
- n. 1 faro di ricerca LED, a luce diffusa, omologato, con intensità luminosa non inferiore a 50.000 candele;
- sedili anteriori e appoggiatesta rivestiti con tessuto ad elevata resistenza antistrappo, antiusura e anti lacerazione e facilmente igienizzabili, oppure in alternativa un apposito rivestimento in materiale “fortex” o materiale equivalente con le medesime predette caratteristiche;
- pulsante, dotato di LED di stato, per l'attivazione dall'abitacolo dell'alimentazione dell'etilometro contenuto nel bagagliaio;
- n. 1 plafoniera a LED posizionata nella parte opaca all'interno del portellone per illuminare il piano di lavoro contenuto nel vano bagagli, con accensione automatica all'apertura dello stesso portellone ed interruttore supplementare di spegnimento manuale;
- n. 2 plafoniere a LED con interruttore manuale collocate in corrispondenza delle alette parasole;
- n. 4 luci LED bianche installate sulla parte inferiore di ciascuna delle portiere per illuminare la zona adiacente all'abitacolo, comandate automaticamente dall'apertura/chiusura della singola portiera sulla quale sono installate. n. 4 luci LED rosse installate sulla parte verticale di ciascuna delle portiere, in posizione rialzata ed esterna, comandate automaticamente dall'apertura/chiusura della singola portiera sulla quale sono installate;
- n. 2 prese di ricarica USB ciascuna in grado di erogare una corrente di intensità non inferiore a 1500 mA;
- n.2 prese SCHUKO da installare sul piano dello scrivitorio nel bagaglio per alimentazione del PC e della stampante (posizione da concordare in fase di allestimento);
- n. 1 INVERTER – 12V DC/230V AC min. 150W;
- n. 2 clip di ritenzione fogli o documenti sulla plancia in corrispondenza del capopattuglia (lato passeggero).

La fornitura dovrà, altresì, prevedere un pacchetto di manutenzione valido fino alla percorrenza di 300.000 chilometri per ciascuna autovettura.

1.3 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ordine al coordinamento ed alla informazione reciproca di cui all'art. 26, comma 2, lettera b) del citato decreto, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

In capo alla Società rimarrà l'obbligo di fornire al soggetto affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.